23 Aprile 2024

Esigenze per l'efficienza energetica di impianti e apparecchi secondo l'OEEne (RS 730.02)

La seguente guida riassume i requisiti minimi di efficienza energetica in **Svizzera** (CH) e nell'**Unione Europea** (UE). Si basa sulle basi legali attualmente in vigore ed è orientata al significato e allo scopo della Legge federale sull'energia (LEne; SR 730.0) e dell'Ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne; SR 730.02).

1. Definizioni

Inizio	Definizione secondo l'articolo 2 OEEne	Spiegazioni
Commercializza- zione	La prima immissione sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, a titolo oneroso o gratuito; è equiparata alla commercializzazione la prima messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi.	Un apparecchio è considerato immesso sul mercato quando un produttore o un importatore lo consegna (nel corso di un'attività commerciale) per la prima volta a un distributore o direttamente a un cliente finale sul mercato svizzero. Le disposizioni si riferiscono quindi alle apparecchiature "nuove" che hanno lasciato la fabbrica. Gli apparecchi di seconda mano non sono interessati dalla normativa OEEE.
Cessione	L'ulteriore vendita a titolo professionale sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie; è equiparata alla cessione l'ulteriore messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi in vista della loro vendita a titolo professionale.	Si tratta di trasferimento di un apparecchio dopo la sua immissione sul mercato, quando viene venduto a titolo professionale da un distributore a un altro o da un distributore a un cliente finale. Se un apparecchio è stato messo legalmente in circolazione per la prima volta (cioè è conforme alle norme vigenti), può essere rivenduto a titolo professionale fino alla scadenza del periodo di fornitura. In seguito, l'apparecchio deve essere ritirato definitivamente dal mercato. È quindi determinante il momento del trasferimento o della vendita dell'apparecchio. Non appena un dispositivo è stato venduto per scopi professionali e deve essere installato solo nel luogo di destinazione, il dispositivo è considerato fornito e può essere installato nel luogo previsto. Tuttavia, una nuova vendita professionale di questo apparecchio non sarà più consentita se il periodo di fornitura è già scaduto.



Offerta	Ogni attività destinata alla commercializzazione o alla cessione di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, come l'esposizione in locali commerciali o eventi, la raffigurazione in prospetti pubblicitari, cataloghi, media elettronici o in altro modo.	Per quanto riguarda i requisiti di un apparecchio, l'offerta è equiparata all'immissione sul mercato o alla fornitura. I requisiti dell'OEEE devono quindi essere soddisfatti già al momento dell'immissione sul mercato o della fornitura stessa.	
In serie	-	La produzione in serie è definita tale se gli impianti o le apparecchiature possono essere prodotti ripetutamente con uno o più processi parziali o completi e secondo un progetto identico o simile in ogni caso. Il numero di unità e i periodi di produzione non sono criteri decisivi.	

2. Esempi

Attore	Casi
Produttore	Un produttore produce elettrodomestici sul mercato svizzero. Egli deve garantire che gli apparecchi soddisfino i requisiti dell'OEEne quando vengono immessi per la prima volta sul mercato svizzero, sia a pagamento che gratuitamente. Può tenerli in magazzino e successivamente rifornirli o venderli fino alla fine del periodo di fornitura.
	Se un apparecchio è prodotto in Svizzera per il mercato estero e viene esportato direttamente dal luogo di produzione senza essere messo in circolazione in Svizzera, i requisiti dell'OEEne non si applicano a questo apparecchio.
	Nota bene: se l'aspetto dell'apparecchio viene modificato (colore, marca, ecc.) in Svizzera, questa modifica viene considerata come una nuova immissione in circolazione. L'apparecchio deve quindi soddisfare i requisiti applicabili.
Importatore	Un importatore importa apparecchiature in Svizzera. Egli deve assicurarsi che l'apparecchiatura soddisfi i requisiti dell'OEEne quando attraversa il confine svizzero. Può tenerli in magazzino e venderli successivamente fino alla fine del periodo di fornitura
	Nota bene: se l'aspetto dell'apparecchio viene modificato (colore, marca, ecc.) in Svizzera, questa modifica viene considerata come una nuova immissione in circolazione. L'apparecchio deve quindi soddisfare i requisiti applicabili.
Commerciante (Professionista)	Un commerciante acquista un dispositivo dall'estero. Importando questo apparecchio, egli è considerato colui che lo mette in circolazione e deve garantire che esso soddisfi i requisiti dell'OEEne (vedi anche Importatore).
Persona privata (Privato)	Un privato acquista un apparecchio all'estero per uso personale non lavorativo. In questo caso, i requisiti dell'OEEne non si applicano.



3. Requisiti di efficienza energetica

La tabella seguente fornisce una panoramica dei requisiti di efficienza energetica in Svizzera e nell'Unione Europea per le varie categorie di apparecchiature. Ulteriori informazioni su questi requisiti e sui requisiti minimi aggiuntivi (ad esempio, informazioni, consumo di potenza o efficienza delle risorse) sono disponibili negli allegati 1.1 - 2.14 OEEne.

	Categoria	Entrata in vigore	Requisiti CH	Requisiti UE
1.1	Frigoriferi	In vigore	EEI ≤ 100 (Classe E) Sincrono con i requisiti dell'UE: Apparecchi a una porta (con vano congelatore), apparecchi cantina e apparecchi a bassa rumorosità	EEI ≤ 125 (Classe F) Ad eccezione degli apparecchi cantina e apparecchi a bassa rumorosità (Classe G)
		Da 01.03.2024	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI ≤ 100 (Classe E) Ad eccezione degli apparecchi cantina e apparecchi a bassa rumorosità (Classe G)
1.2	Lavatrici e lavatrici asciugatrici per uso domestico	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI _{W/WD} < 105 (Classe G)
		Da 01.03.2024	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI _W < 91 (Classe E) EEI _{WD} < 88 (Classe F)
1.3	Asciugabiancheria per uso do- mestico	In vigore	EEI < 42 (Classe A+)	EEI < 76 (Classe B)
		Da 01.01.2024	EEI < 32 (Classe A++) per le apparecchi con PA > 4 kg/h EEI < 24 (Classe A+++) per le apparecchi con PA ≤ 4 kg/h PA: Potenza di asciugabiancheria a pieno carico	EEI < 76 (Classe B)
1.5	Lavastoviglie per uso dome- stico	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI < 63 (Classe G)



		Da 01.03.2024	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI < 56 (Classe E) Ad eccezione degli apparecchi con una capacità nominale ≤ 7 ps
1.6	Forni elettrici per uso dome- stico	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI < 96 (Classe A)
1.7	Cappe da cucina per uso do- mestico	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI < 100 (Classe D)
1.8	Aspirapolvere	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Consumo annuo di energia < 43 kWh/a et Potenza di ingresso < 900 W
1.12	Display elettronici	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI _{Ecodesign} ≤ 0.90 per apparecchi fino a HD EEI _{Ecodesign} ≤ 1.10 per apparecchi da HD a UHD Attenzione: nessun requisito minimo per EEI _{Label} (EEI _{Label} ≠ EEI _{Ecodesign})
		Da 01.03.2023	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI _{Ecodesign} ≤ 0.75 per apparecchi fino a HD EEI _{Ecodesign} ≤ 0.90 per apparecchi da HD a MicroLED Attenzione: nessun requisito minimo per EEI _{Label} (EEI _{Label} ≠ EEI _{Ecodesign})
1.13	Condizionatori d'aria	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza a seconda della tecnologia, dal GWP (refrigerante) e dalla potenza nominale.
1.14	Armadi refrigerati professio- nali, abbattitori, unità di con- densazione ecc.	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi dell'indice di efficienza energetica o del coef- ficiente di prestazione/prestazione energetica stagionale secondo della tecnologia e della potenza nominale



1.15	Scaldacqua e serbato per l'ac- cumulo dell'acqua calda	In vigore	Classe B per i serbatoi dell'acqua calda ≤ 500 litri Sincrono con i requisiti dell'UE: Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione	Valori minimi per l'efficienza di riscaldamento dell'acqua o per le perdite statiche, a seconda del profilo di prelievo o del volume di accumulo.
		Da 01.01.2024	Classe B per i serbatoi dell'acqua calda ≤ 500 litri e scaldacqua elettrici convenzionali > 150 litres Sincrono con i requisiti dell'UE: Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione.	Valori minimi per l'efficienza di riscaldamento dell'acqua o per le perdite statiche, a seconda del profilo di prelievo o del volume di accumulo.
1.16	Apparecchi per il riscalda- mento d'ambiente e apparec- chi di riscaldamento misti	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza energetica stagionale per il ri- scaldamento d'ambienti e acqua calda a seconda della tec- nologia, del profilo di carico e della potenza nominale
		Da 01.01.2024	Efficienza energetica stagionale > 40% per apparecchi elettrici di riscaldamento Sincrono con i requisiti dell'UE: Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione.	Valori minimi di efficienza energetica stagionale per il ri- scaldamento d'ambienti e acqua calda a seconda della tec- nologia, del profilo di carico e della potenza nominale
1.17	Unità di ventilazione	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	SEC < -20 kWh/m²a (Classe D) <i>per UVR</i> Valori minimi per l'efficienza termica del HRS e l'efficienza del ventilatore <i>per UVNR</i>
1.18	Apparecchi per il riscalda- mento d'ambiente locale	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza energetica stagionale a seconda della potenza nominale
		Da 01.01.2024	Efficienza energetica stagionale ≥ 39% per apparecchi elettrici per il riscaldamento locale Sincrono con i requisiti dell'UE: Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione.	Valori minimi di efficienza energetica stagionale a seconda della potenza nominale
1.19	Apparecchi per il riscalda- mento d'ambiente locale a combustibile solido	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza energetica stagionale a seconda della potenza nominale



1.20	Caldaie a combustibile solido	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza energetica stagionale a seconda della potenza nominale
1.21	Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta	In vigore	EEI ≤ 80 (Classe F) per refrigeratori per bevande e armadi frigorifero/congelatori da supermercato verticali/combinati Sincrono con i requisiti dell'UE: Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione.	EEI ≤ 80 (Classe F) per congelatori per gelati EEI ≤ 100 (Classe G) per tutte le altre tecnologie nell'am- bito d'applicazione.
		Da 01.09.2023	EEI ≤ 50 (Classe D) per refrigeratori per bevande EEI ≤ 65 (Classe E) per armadi frigorifero/congelatori da supermercato verticali/combinati Sincrono con i requisiti dell'UE: Tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione.	EEI ≤ 50 (Classe D) per congelatori per gelati EEI ≤ 80 (Classe F) per tutte le altre tecnologie nell'ambito d'applicazione esclusi i distributori automatici refrigerati a cestelli rotanti
1.22	Sorgenti luminose e unità di alimentazione separate	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi di efficienza a seconda della tecnologia e del flusso luminoso
2.1	Modi stand-by e spento delle apparecchiature domesti-che/da ufficio	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori massimi di consumo energetico a seconda della tec- nologia e della funzionalità
2.2	Alimentatori esterni	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	I valori massimi di consumo energetico a seconda dalla funzionalità e dalla modalità operativa.
2.3	Computer	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori massimi di consumo annuo e potenza assorbita a seconda della tecnologia
2.4	Set top box complessi	In vigore	Requisiti per le modalità stand-by/apparecchio spento riferimento all'accordo settoriale	Nessun requisito (tranne che per i modi stand-by/ apparec- chio spento secondo l'Allegato 2.1)



Set top box semplici	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	I valori massimi di consumo energetico a seconda dalla funzionalità e dalla modalità operativa.
Piani cottura per uso dome- stico	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EC < 195
Ventilatore a motore	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	I valori minimi di efficienza a seconda dalla tecnologia, del metodo di misurazione e dalla potenza nominale.
Motori e convertitori di fre- quenza	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	IE2 per motore (2-8 poli) 0.12 – 0.75 kW IE3 per motore (2-8 poli) 0.75 – 1000 kW IE2 per convertitori di frequenza 0.12 – 1000 kW
	Da 01.07.2023	Sincrono con i requisiti dell'UE	IE4 per motore (2-6 poli) von 75 kW – 200 kW
Circolatori senza premistoppa	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	EEI ≤ 0.23
Pompe per acqua	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	MEI ≥ 0.40
Trasformatori di potenza	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori di perdita massima a seconda della tecnologia e della potenza nominale
Prodotti di riscaldamento dell'aria, di raffrescamento, ecc.	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori minimi dell'efficienza energetica stagionale e/o del rapporto di prestazione a seconda della tecnologia e della potenza nominale
Server e prodotti di archivia- zione dati	In vigore	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori di consumo massimo e di efficienza minima a se- conda della tecnologia e delle modalità di funzionamento
	stico Ventilatore a motore Motori e convertitori di frequenza Circolatori senza premistoppa Pompe per acqua Trasformatori di potenza Prodotti di riscaldamento dell'aria, di raffrescamento, ecc. Server e prodotti di archivia-	Stico Ventilatore a motore In vigore Motori e convertitori di frequenza Da 01.07.2023 Circolatori senza premistoppa In vigore Pompe per acqua In vigore Prodotti di riscaldamento dell'aria, di raffrescamento, ecc. Server e prodotti di archivia- In vigore	Ventilatore a motore In vigore Sincrono con i requisiti dell'UE Motori e convertitori di frequenza In vigore Sincrono con i requisiti dell'UE Da 01.07.2023 Sincrono con i requisiti dell'UE Circolatori senza premistoppa In vigore Sincrono con i requisiti dell'UE Pompe per acqua In vigore Sincrono con i requisiti dell'UE Trasformatori di potenza In vigore Sincrono con i requisiti dell'UE Prodotti di riscaldamento dell'aria, di raffrescamento, ecc. Server e prodotti di archivia- In vigore Sincrono con i requisiti dell'UE



		Da 01.01.2023	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori di consumo massimo e di efficienza minima a se- conda della tecnologia e delle modalità di funzionamento
2.13	Apparecchiature di saldatura	Da 01.01.2023	Sincrono con i requisiti dell'UE	Valori massimi di consumo a vuoto a seconda della tecno- logia e dell'efficienza energetica minima dell'alimentatore
2.14	Apparecchi di cottura profes- sionali	Da 01.01.2024	Piani cottura professionali solo a induzione o; a infrarossi con riconoscimento della pentola non disattivabile a titolo permanente. Friggitrici professionali solo con un isolamento termico con un valore R minimo di 0,12 metri quadrati kelvin per watt (Eventuali zone fredde per prolungare la durata di vita dell'olio non devono essere isolate) Salamandre solo una funzione di rilevamento del piatto	Nessun requisito
2.15	Lavastoviglie commerciali	Da 01.01.2024	Dichiarazione obbligatoria Nella documentazione tecnica e su un sito web di libero accesso del responsabile della messa in circolazione dell'apparecchio o del distributore, deve essere indicato: - se l'apparecchio è dotato o meno di un sistema di recupero del calore integrato - se disponibile, una spiegazione del funzionamento del recupero di calore integrato - i risultati dei test in conformità con la norma europea EN IEC 63136:2019	Nessun requisito
3.2	Macchine da caffè per uso do- mestico	In vigore	etichettaEnergia obbligatoria	Nessun requisito (tranne che per i modi stand-by/apparec- chio spento secondo l'Allegato 2.1)



4. Informazioni aggiuntive

Tutti i dettagli, compresi i riferimenti all'Ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne) e ai regolamenti UE a cui l'OEEne fa riferimento, sono disponibili sul sito www.etichettaenergia.ch.

Disclaimer L'UFE ha redatto la presente guida per assistere gli agenti di mercato interessati nell'adempimento degli obblighi di legge previsti dall'Ordinanza sui requisiti di efficienza energetica. Questa guida non è esaustiva e non deve essere utilizzata come unica fonte di prova della conformità. È responsabilità di ciascun attore rispettare le disposizioni legali e regolamentari applicabili.